

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEI CUI ALL'ART. 18 DELLO STATUTO DELL'ATO 3**ART.1 INDICAZIONE DEL /I CANDIDATO/I**

I soci di In relazione a quanto previsto dall'art.18 punto 3 (parte relativa ai soci diversi dal Comune di Rieti e della Provincia di Rieti) dello Statuto dell'ATO3 procedono alla individuazione della candidatura o delle candidature da sottoporre all'assemblea dei soci. La candidatura o le candidature possono essere presentate dal singolo socio o da un gruppo di soci.

La presentazione della candidatura di cui al precedente comma deve avvenire in modo separato per la elezione del rappresentante dei soci dell'Area romana rispetto al rappresentante dei soci della Provincia di Rieti.

ART.2 ELEZIONE DIRETTA

L'elezione dei candidati di cui all'articolo 1 del presente regolamento avviene secondo una procedura tale da rispettare le percentuali e con modalità tali da garantire la partecipazione in misura proporzionale dei soci secondo la popolazione residente di ogni singolo comune.

ART.3 MODALITA DI ELEZIONE

Le operazioni di voto si svolgono in forma palese per chiamata nominativa da parte del Notaio o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO4 : INCONFERIBILITA ED INCOMPATIBILITA

Si applicano per le nomine di cui all'articolo precedente le previsioni normative relative alla inconferibilità ed incompatibilità di cui al dec. Leg.vo n. 39/2013 , legge n. 135/2012 e legge n. 19/2012 e quant'altro la legge vigente disciplini in materia.